



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Piave, 31 – 20010 Vittuone (MI)

Tel. 02 9024781

E mail: miic86200p@istruzione.it; pec: miic86200p@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1 - Funzioni del Regolamento di disciplina

2 - Il sistema dei valori protetti

3 - Comportamenti sanzionabili

4 - Il sistema degli interventi disciplinari o sanzioni

5 – Procedura per l'irrogazione di sanzioni di primo livello

6 - Sanzioni di secondo livello

7 - Sanzioni di terzo livello

8 - Principi per l'irrogazione di interventi disciplinari

9 - Procedure per l'irrogazione di interventi disciplinari

10 - Tabella sinottica per la definizione delle infrazioni e delle sanzioni

11 - Ricorsi

1 - Funzioni del Regolamento di disciplina

Il Regolamento di disciplina è lo strumento attraverso cui l'Istituto Scolastico, nel contesto ed ai fini di un'esperienza positiva di apprendimento e di crescita personale, specifica il sistema dei valori protetti; le regole e la casistica delle infrazioni; le sanzioni o interventi disciplinari ammissibili; i criteri e le procedure di irrogazione degli stessi.

Al Regolamento di disciplina sono demandate tre funzioni essenziali:

- funzione preventiva e dissuasiva consistente nel contrastare la tendenza a non rispettare le norme;
- funzione punitiva consistente nel rimarcare l'infrazione di una regola mediante una sanzione opportuna;
- funzione educativa e formativa consistente nel fare dell'intervento disciplinare un momento di crescita e maturazione per l'alunno.

Considerate le finalità educative e formative della scuola dell'obbligo, si ritiene che valorizzare soprattutto la funzione educativo-formativa sia non solo più coerente con queste finalità ma, alla lunga, anche più efficace e produttivo.

2 - Il sistema dei valori protetti

I valori essenziali da proteggere, all'interno di una scuola che voglia presentarsi come servizio, sono la persona e la comunità, nelle loro diverse dimensioni, in quanto portatrici di alcuni diritti considerati irrinunciabili: diritto alla salute e alla sicurezza, diritto alla dignità, identità e decoro personale, diritto al rispetto, diritto all'istruzione ed all'educazione, diritto alla tutela dei propri beni. Contestualmente si ribadisce l'insieme dei doveri relativi ai modelli di comportamento socialmente costruttivi: acquisizione del valore del rispetto di sé, degli altri e dei luoghi; acquisizione del principio di responsabilità personale.

3 - Comportamenti sanzionabili

1. Sia all'interno che all'esterno della scuola, ogni alunno è tenuto ad assumere atteggiamenti e modalità di comportamento che concorrano, per quanto

possibile, a creare un contesto scolastico sereno e, in nessun caso, risultino lesivi dei diritti sopra elencati o inadempienti rispetto ai doveri espressi.

2. Ai fini della tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sono considerati sanzionabili i seguenti comportamenti:

- atti di aggressione e violenza fisica nei confronti degli alunni e del personale;
- intimidazioni e minacce consistenti e credibili;
- soprusi e ricatti nei confronti dei più deboli;
- comportamenti irresponsabili che creino allarme, preoccupazione e/o che mettano a repentaglio l'incolumità fisica e la sicurezza di tutti;
- introduzione all'interno dell'edificio scolastico di persone estranee o di oggetti pericolosi;
- violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti negli spazi attrezzati;
- introduzione di: bevande alcoliche, sigarette (anche elettroniche) all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze;
- consumo di alcool o sigarette (anche elettroniche) all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze.

2.a. Ai fini del rispetto della dignità, identità e decoro personale sono considerati sanzionabili:

- offese alla dignità dei compagni quali, ad esempio, scherzi di cattivo gusto, derisione di difetti, attribuzione di nomignoli (con evidente intenzione di offendere), ingiurie, accuse infondate, ecc.;
- offese alla dignità del personale scolastico quali, ad esempio, ingiurie, atteggiamenti irrispettosi e maldicenze, ecc.;
- effettuare foto, riprese audio e video in modo non autorizzato e diffondere immagini in Rete;
- comportamenti che, in modo inequivocabile, mirino ad emarginare per motivi di religione, razza, cultura, convinzioni politiche, sesso, capacità, ecc.
- comportamenti offensivi per la sensibilità religiosa: uso di linguaggio blasfemo;

- offese al comune senso del pudore quali atti osceni, diffusione di materiale pornografico, uso del turpiloquio, ecc.

2.b. Ai fini della tutela del diritto/dovere all'istruzione ed alla educazione sono considerati sanzionabili:

- comportamenti che impediscano sistematicamente all'insegnante di svolgere il proprio lavoro ed alla classe di apprendere (disturbo delle lezioni con interventi frequenti ed inopportuni);
- disturbo ripetuto al normale e regolare svolgimento della vita di istituto;
- infrazione del divieto di utilizzo del cellulare;
- mancanza sistematica ai propri doveri scolastici (compiti, studio, rispetto orari e scadenze, rispetto di regole, ecc.);
- spostarsi senza autorizzazione all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze; allontanarsi dall'aula senza autorizzazione;
- assumere comportamenti non corretti (spingere i compagni, urlare, schiamazzare durante gli spostamenti da un'aula all'altra e/o durante l'intervallo).

2.c. Ai fini del rispetto della integrità dei beni sono considerati sanzionabili:

- atti di vandalismo e danni nei confronti dell'edificio scolastico, delle strutture, suppellettili, strumenti e sussidi di proprietà della scuola;
- furto di beni di proprietà della scuola;
- furto, danneggiamento di beni appartenenti ad alunni e al personale scolastico.

3. Qualora i suddetti comportamenti risultassero riconducibili a fenomeni attinenti il bullismo o il cyberbullismo (cfr. *Protocollo di intervento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo*), si prevederà un aggravamento del livello della sanzione.

4- Il sistema degli interventi disciplinari o sanzioni

Ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento, l'intervento disciplinare o sanzione non può avere natura solo formale, ma dovrà evidenziare un preciso contenuto educativo da mettere in relazione con il tipo di infrazione. Pertanto, nell'identificare e decidere gli interventi disciplinari si dovrà tener conto di alcuni criteri: a) devono essere efficaci ai fini della maturazione della coscienza civile, morale e sociale degli alunni; b) devono puntare più sulla condivisione e assimilazione delle regole che sul rispetto puro e semplice delle stesse; c) non devono generare ulteriori tensioni e conflittualità scuola-famiglia, scuola-alunni, ma piuttosto favorire consenso e sostegno fattivo; d) non devono andare in direzione di una riduzione dei tempi della didattica e dell'educazione, quanto piuttosto di un incremento; e) non devono confermare alcuni alunni nel ruolo di "leader negativo".

Il sistema delle sanzioni accettato a livello di istituto prevede tre livelli che consentono di commisurare l'intervento con la gravità o frequenza dell'infrazione (cfr. **Allegato A- Foglio delle sanzioni**).

Nell'identificare la giusta attività rieducativa, gli organi deputati all'irrogazione della sanzione devono prevedere, quando questa si configuri come allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, che la stessa si sviluppi mirando all'obiettivo di favorire una riflessione in merito alla condotta erronea. Ciò si concretizzerà mediante attività di studio individuale o di approfondimento, ovvero con attività di servizio alla comunità scolastica e territoriale presso la scuola stessa o enti preposti.

5– Procedura per l'irrogazione delle sanzioni di primo livello (infrazioni non gravi del Regolamento)

Figure competenti : il Docente, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico

1. Richiamo verbale (o ammonizione) in classe o in privato da parte del Docente;
2. Assegnazione di attività scolastiche a carattere integrativo, che siano significative sotto il profilo dell'apprendimento ed eventualmente legate al tipo di infrazione;
3. Restrizione temporanea di alcuni diritti e libertà dell'alunno nel contesto scolastico (es. intervallo in classe, sospensione temporanea degli incarichi assegnati, ecc.);

4. Consegna ai docenti di oggetti estranei all'attività scolastica (con eventuale restituzione alla famiglia). Il docente ritira gli oggetti degli studenti non attinenti alle attività didattiche e li restituisce al termine della giornata scolastica. Oggetti pericolosi o proibiti per legge verranno restituiti solo alla famiglia previo appuntamento;
5. Richiamo scritto all'alunno sul diario di classe/sul registro personale del docente;
6. Richiamo scritto con comunicazione alla famiglia da parte del Docente/del Coordinatore;
7. Richiesta di risarcimento o riparazione di danni materiali o morali involontariamente arrecati a cose o persone;
8. Convocazione dei genitori da parte del Docente/del Coordinatore di classe per coordinamento degli interventi disciplinari tra scuola e famiglia;
9. Convocazione dei genitori presso il Dirigente Scolastico da parte del Coordinatore di classe.

6 - Procedura per l'irrogazione delle sanzioni di secondo livello (infrazioni gravi o reiterate del Regolamento)

Organo competente: Consiglio di Classe

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti dei genitori) fissando di norma la seduta entro 7 giorni scolastici dall'evento. La seduta disciplinare dell'organo competente è divisa in due momenti:

- il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale). I genitori dello studente e lo studente interessato hanno diritto a partecipare a tale momento. Gli interessati possono presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'organo competente può deliberare anche in assenza dei genitori interessati e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

- il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento i genitori e l'alunno interessato non sono ammessi. La seduta dell'organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini del numero legale i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia.

Le sanzioni irrogabili dal Consiglio di classe sono le seguenti:

1. Allontanamento dalle lezioni per un periodo di massimo due giorni, con richiesta di svolgere a scuola attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti adottati (i contenuti, i tempi ed i modi di queste attività devono essere concordati in base alle attitudini didattico-disciplinari dell'alunno/a); le attività saranno supervisionate da Docenti appositamente incaricati;
2. Allontanamento dalle lezioni per un lasso temporale di tre-quindici giorni, con richiesta di svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale; le attività saranno commisurate al numero di giorni, prorogabili dopo il rientro nel gruppo classe, su disposizione del Consiglio di Classe, per un massimo di $\frac{3}{4}$ del periodo deliberato; le attività si svolgeranno presso specifiche strutture convenzionate, indicate da elenchi regionali predisposti dall'USR. Il mancato o parziale svolgimento delle attività avrà ricadute sull'attribuzione del voto di comportamento.

Ai sensi dell'art. 8 quater D.P.R. 134/2025, in caso di indisponibilità delle strutture e nelle more di ulteriori integrazioni degli elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale illustrate al paragrafo 9 sono svolte a favore della comunità scolastica.

7- Sanzioni di terzo livello (infrazioni molto gravi del Regolamento)

Organo competente: Consiglio di Istituto

Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione di un apposito Consiglio di istituto. In casi particolari è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'organo competente è divisa in due momenti:

- il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale). I genitori dello studente e lo studente interessato hanno diritto a partecipare a tale momento. Gli interessati possono presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'organo competente può deliberare anche in assenza dei genitori interessati e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.
- il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale

momento i genitori e l'alunno interessato non sono ammessi. La seduta dell'organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini del numero legale i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale alla famiglia.

Le sanzioni irrogabili dal Consiglio di Istituto sono le seguenti:

1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni;
2. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
3. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di istruzione;
4. Richiesta di risarcimento o riparazione dei danni arrecati con dolo e/o premeditazione alla scuola, ai compagni e al personale;
5. Denuncia all'autorità giudiziaria per fatti rilevanti che lo richiedano.

8 - Principi per l'irrogazione di interventi disciplinari

In ogni caso l'irrogazione di provvedimenti disciplinari deve avvenire nel rispetto scrupoloso di alcuni principi:

- a. principio dell'accertamento di responsabilità: prima di procedere all'irrogazione della sanzione, soprattutto in relazione a fatti di un certo rilievo, si dovrà accertare in modo accurato il grado di responsabilità dei colpevoli attraverso la verifica di fatti, testimonianze, livelli di consapevolezza circa la norma infranta, eventuali carenze organizzative e di vigilanza del personale, ecc. L'attuazione del principio

in questione comporta la piena esplicitazione agli alunni e alle famiglie del Regolamento di disciplina e dei regolamenti di classe;

b. principio della gradualità: considerato il prevalente carattere educativo e non punitivo dell'intervento disciplinare, nel decidere la sanzione appropriata, occorre tener conto del comportamento pregresso, in positivo o in negativo, dei responsabili di un fatto. L'attuazione del principio di gradualità richiede che sia conservata traccia di tutti gli interventi disciplinari assunti mediante registro elettronico e si terrà conto della situazione disciplinare maturata in sede di stesura del Giudizio di comportamento;

c. principio di proporzione: l'applicazione del precedente principio trova una limitazione nella necessità, in certi casi, di commisurare la consistenza dell'intervento disciplinare alla gravità dell'infrazione. Sono fattori rilevanti da considerare, in proposito, l'entità del danno arrecato a persone o cose, la risonanza e la significatività dell'episodio all'interno ed all'esterno della scuola;

d. principio di uniformità: nell'irrogazione di interventi disciplinari, occorrerà che i singoli docenti ed i Consigli di classe uniformino il più possibile le modalità di intervento, al fine di evitare rilevanti disparità di trattamento tra alunni e classi.

9- Procedure per l'irrogazione di interventi disciplinari

I provvedimenti disciplinari devono essere assunti in piena autonomia dalle figure competenti indicate nelle sezioni 5, 6, 7. Per fatti e situazioni che riguardino più Docenti del Consiglio di classe o coinvolgano alunni di classi diverse da quella del Docente che segnala l'infrazione, gli stessi provvedimenti sono di competenza dei rispettivi Docenti, Coordinatori e/o dei Collaboratori del Dirigente Scolastico (a seconda del rilievo che si intende dare all'intervento). Per comportamenti gravi e corrispondenti violazioni di legge, saranno coinvolte le autorità competenti.

Nell'irrogare provvedimenti disciplinari i soggetti autorizzati a farlo dovranno attenersi alle seguenti indicazioni e passaggi procedurali:

a) accertamento dei fatti;

- b) ascolto delle ragioni dell'alunno ed, eventualmente, acquisizione dell'ammissione di responsabilità (con verbalizzazione di quanto emerso, da sottoscrivere con firma autografa e consegnare in segreteria per la protocollazione);
- c) controllo dei provvedimenti disciplinari già assunti anche da altri;
- d) decisione della sanzione appropriata e segnalazione della stessa mediante registro elettronico, oppure segnalazione del fatto al soggetto competente per l'intervento di livello superiore (in special modo per i fenomeni afferenti al bullismo e al cyberbullismo);
- e) adempimenti necessari all'attuazione della sanzione stessa.

Nel caso dell'assunzione di interventi disciplinari di secondo e terzo livello occorre dare allo studente facoltà di giustificarsi anche per iscritto e di addurre prove o testimonianze a lui favorevoli.

Per le sanzioni di secondo e terzo livello, gli studenti, in orario scolastico, svolgeranno attività non coincidenti con quelle della classe, ma utili alla collettività studentesca, quali ad esempio:

- riordino dei locali;
- attività di tutoraggio in supporto agli studenti delle classi inferiori;
- attività di pulizia e riordino degli spazi verdi;
- attività di orto e giardinaggio;
- creazione di un elaborato riflessivo in relazione al comportamento sanzionato;
- lettura di testi mirati ed esposizione;
- partecipazione a moduli di educazione civica;
- collaborazione a progetti di inclusione o supporto organizzativo.

Il presente Regolamento di disciplina viene integrato da:

- allegato A, foglio delle infrazioni-sanzioni-soggetto competente;
- allegato B, modello di contestazione degli addebiti;
- allegato C, modello di atto deliberativo della sanzione.

Lo stesso potrà essere modificato ogni volta se ne ravvisi la necessità.

10 - Tabella sinottica per la definizione delle infrazioni e delle sanzioni

Le sanzioni indicate nella tabella allegata (allegato A) dovranno tener conto delle attitudini didattico-disciplinari dell'alunno e concordate con l'intero C.d.C. ed eventualmente con il Dirigente Scolastico.

11- Fasi del procedimento

La procedura per l'irrogazione di sanzioni disciplinari a scuola prevede la contestazione immediata dell'addebito, il diritto alla difesa dello studente, la valutazione da parte dell'organo competente (docente, Dirigente o Consiglio d'Istituto) e la notifica formale della sanzione.

Contestazione: L'infrazione viene segnalata e comunicata formalmente allo studente (e alle famiglie).

Difesa: Lo studente ha il diritto di presentare giustificazioni scritte o chiedere di essere ascoltato.

Irrogazione: L'organo competente delibera la sanzione (es. ammonizione, sospensione) in base al presente regolamento d'istituto.

12- Ricorsi

In base all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo alle «IMPUGNAZIONI» come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235:

- contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

Tale organo è formato dal Dirigente Scolastico (Presidente), un docente e due genitori designati dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto nomina, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori e un membro supplente per la componente docenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

Dura in carica tre anni e viene nominato formalmente con decreto del Dirigente scolastico.

Competenze:

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'ammissibilità del ricorso è legata a:

- aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
- carenza di motivazione;
- eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, oppure revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

La convocazione dell'organo avviene da parte del Dirigente Scolastico, con un preavviso di almeno 3 giorni, ridotto in caso d'urgenza.

Validità: La seduta e la conseguente deliberazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Il Dirigente scolastico può essere sostituito da un suo delegato.

Decisione: L'organo agisce con imparzialità, garantendo il diritto alla difesa. La decisione è presa a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Contro le decisioni dell'Organo interno è possibile ricorrere all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

ATTO LESIVO DEL/DELLA				
1. Diritto alla sicurezza	2. Dignità , identità, decoro personale	3. Diritto/dovere all' Istruzione e all' educazione	4. Integrità dei beni	
<ul style="list-style-type: none"> ● Aggressione e/o violenza fisica; ● intimidazioni e minacce consistenti e credibili; ● soprusi e ricatti nei confronti dei più deboli; ● comportamenti irresponsabili che creino allarme, preoccupazione e/o che mettano a repentaglio l'incolumità fisica e la sicurezza di tutti; ● introduzione all'interno dell'edificio scolastico di persone estranee o di oggetti pericolosi o proibiti per legge. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Offese alla dignità dei compagni quali, ad esempio, scherzi di cattivo gusto, derisione di difetti, attribuzione di nomignoli (con evidente intenzione di offendere), ingiurie, accuse infondate, ecc.; ● offese alla dignità del personale scolastico quali, ad esempio, ingiurie, atteggiamenti irrispettosi e maldicenze, ecc.; ● comportamenti che, in modo inequivocabile, mirino ad emarginare per motivi di religione, razza, cultura, convinzioni politiche, sesso, capacità, ecc. ● comportamenti offensivi per la sensibilità religiosa: uso di linguaggio blasfemo; ● offese al comune senso del pudore quali atti osceni, diffusione di materiale pornografico, uso del turpiloquio, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Comportamenti che impediscano sistematicamente all'insegnante di svolgere il proprio lavoro ed alla classe di apprendere; ● disturbo ripetuto al normale e regolare svolgimento della vita di istituto; ● mancanza sistematica ai propri doveri scolastici (compiti, studio, rispetto orari e scadenze, rispetto di regole, ecc.); ● frequenza irregolare o saltuaria e mancata giustificazione delle assenze. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Atti di vandalismo e danni nei confronti dell'edificio scolastico, delle strutture, suppellettili, strumenti e sussidi di proprietà della scuola; ● furto di beni di proprietà della scuola; ● furto, danneggiamento di beni appartenenti ad alunni e al personale scolastico. 	
LIVELLI DI GRAVITÀ	SANZIONI			ORGANI COMPETENTI
1°: atto estemporaneo e non premeditato.	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale; • richiamo scritto su Registro Elettronico; • restrizione temporanea di alcuni diritti e libertà nel contesto scolastico (es. svolgimento dell'intervallo in classe, ovvero seduti; sospensione delle funzioni di servizio per la classe; ecc.); • convocazione dei genitori per il coordinamento degli interventi disciplinari; • convocazione dei genitori presso il Dirigente Scolastico. 			Docente Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
2°: atto iterato, con elementi di dolo o caratteristiche afferenti a condotte di bullismo o cyberbullismo.	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione scritta con convocazione presso il Dirigente Scolastico; • allontanamento dalle lezioni per un periodo massimo di due giorni con assegnazione di attività di riflessione/approfondimento sui comportamenti adottati; • allontanamento dalle lezioni per un lasso temporale di tre-quindici giorni con assegnazione di attività di cittadinanza attiva e solidale (eventualmente presso le strutture sul territorio messe a disposizione dall'Ufficio Scolastico Regionale). 			Consiglio di Classe
3°: atto iterato anche a dispetto di sanzione di 2° livello ricevuta, aggravato da premeditazione o riconducibile a condotte di bullismo o cyberbullismo.	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, durante il quale la scuola promuove, in coordinamento, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica; • denuncia all'autorità giudiziaria per fatti rilevanti che lo richiedano. 			Consiglio di Istituto

Allegato B - Modello di contestazione degli addebiti

Oggetto: Contestazione di addebito disciplinare

[Data]

Gentile [Nome studente] / Gentili Genitori,

si comunica che in data [_____] è stato rilevato il seguente comportamento:

«[Descrizione precisa dei fatti, con indicazione di luogo, orario, persone presenti e modalità]».

Tale comportamento appare in contrasto con quanto previsto dal Regolamento di Istituto e, in particolare, con gli articoli: [indicare].

Ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del DPR 249/1998 e ss.mm.ii., Le è garantito il diritto di presentare eventuali giustificazioni o osservazioni e di essere ascoltato. L'audizione si terrà il giorno [data] alle ore [ora] presso [luogo].

In assenza di presentazione o giustificazioni, il procedimento proseguirà con la valutazione degli organi competenti.

Cordiali saluti,

[Nome e firma del Dirigente Scolastico]

Allegato C - Modello di atto deliberativo della sanzione

Oggetto: Delibera di irrogazione della sanzione disciplinare

[Data]

Il Consiglio di Classe, riunitosi in data *[_____]* alle ore *[_____]*, esaminata la contestazione degli addebiti e le eventuali osservazioni dello studente/famiglia, delibera quanto segue:

- Richiamata la normativa di riferimento: DPR 249/98 e ss.mm.ii.
- Considerata la gravità del comportamento: *[specificare]*.
- Valutate le condizioni personali e le circostanze: *[specificare]*.
- Ascoltato lo studente: *[sì/no + esito]*.

DELIBERA

l'irrogazione della seguente sanzione: *[tipo di sanzione]*, ai sensi dell'art. *[_____]*.

La sanzione prevede la seguente attività educativa: *[descrizione chiara e coerente]*.

La seduta termina alle ore *[_____]*.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.